

**ORDINANZA n. 02/2024**

**AEROPORTO DI CATANIA FONTANAROSSA**

Fenomeno migratorio irregolare via mare proveniente dalle coste dell'Africa del nord. "Interdizione all'operatività dei velivoli e delle imbarcazioni delle ONG sullo scenario del Mare Mediterraneo centrale".

Il Direttore Territoriale Sicilia Orientale

- VISTO** il decreto legislativo n. 250/1997 e ss.mm.ii.;
- VISTI** gli articoli 69, 718, 1174 e 1175 del Codice della navigazione;
- VISTA** la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo – SAR, *Search and Rescue* - siglata ad Amburgo il 27 aprile 1979 ed entrata in vigore il 22 giugno 1985, recante l'Accordo elaborato dall'Organizzazione Marittima Internazionale - IMO – per la tutela e la sicurezza della navigazione mercantile, con espresso riferimento al soccorso marittimo;
- VISTA** la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare - UNCLOS - recante il Trattato internazionale che ha definito Diritti e responsabilità degli Stati nell'utilizzo dei mari e degli oceani, entrata in vigore il 16 novembre 1994;
- VISTA** la legge n. 147/1989, che ha recepito la predetta Convenzione di Amburgo dandole attuazione con il d.P.R. n. 662/1994;
- VISTO** il Piano S.A.R, Search and Rescue per la Guardia Costiera nazionale, adottato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili 4 febbraio 2021, n. 45;
- CONSIDERATO** che il Soggetto istituzionale titolato ad intervenire e a coordinare l'attività SAR, tramite il Rescue Coordination Center (RCC) o i Rescue Sub Centre designati (RSC), è il Comando Generale della Guardia Costiera, abilitato al compimento di operazioni di ricerca e soccorso con l'impiego di unità proprie o, anche, avvalendosi di unità militari diverse, in adempimento agli obblighi giuridici assunti con la ratifica delle richiamate Convenzioni internazionali;
- RITENUTO** che, alla luce della normativa nazionale e sovranazionale citata, solo il Comando Generale della Guardia Costiera deve essere riconosciuto unica Autorità Marittima nazionale competente in ambito Search and Rescue (S.A.R.);

PRESO ATTO	delle segnalazioni trasmesse dalla predetta Autorità marittima circa le reiterate attività effettuata da velivoli e natanti, riconducibili alla proprietà di Soggetti anche extra U/E, che si traduce nel prelievo - da imbarcazioni di fortuna - di persone migranti provenienti da rotte nordafricane;
VISTA	la sostanziale elusione del quadro normativo di riferimento in ambito <i>Search and Rescue</i> , che si traduce per la Guardia Costiera nazionale in un aggravio dei propri compiti istituzionali di intervento in mare;
CONSIDERATO	che in molteplici circostanze i velivoli ed i natanti impegnati in indebite situazioni di intervento in mare sono risultati appartenenti a organizzazioni non governative;
CONSIDERATO	che le predette indebite azioni di intervento rischiano di compromettere l'incolumità delle persone migranti non assistite secondo i protocolli vigenti ed approvati dall'Autorità marittima;
CONSIDERATI	i profili di sicurezza nazionale.

## ORDINA

### **Articolo 1**

1. Chiunque effettua attività in ambito *Search and Rescue* al di fuori delle previsioni del quadro normativo vigente è punito con le sanzioni di cui al Codice della navigazione, nonché con l'adozione di ulteriori misure sanzionatorie quali il fermo amministrativo dell'aeromobile.

### **Articolo 2**

1. La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

## INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Aeroporto Catania Fontanarossa, 03/05/2024

Il Direttore  
 Dott. Antonino Caruso  
(documento informatico firmato digitalmente  
 ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)